



# COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

## IMU ANNO 2024

<b>NOVITA'</b>	<b>RIDUZIONE SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA PENSIONATI</b> La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50%.  <b>COMODATO TRA COMPROPRIETARI: NON È PREVISTA RIDUZIONE IMU</b> Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell'immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell'IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell'aliquota ordinaria
<b>CHI DEVE PAGARE</b>	Il tributo deve essere versato dai proprietari e dai titolari di diritti reali sugli immobili. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Tutti gli altri terreni che non rientrano nell'esenzione suddetta pagano l'IMU.
<b>BASE IMPONIBILE</b>	La <b>base imponibile dell'imposta</b> , per i fabbricati iscritti in catasto, è costituita dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutate del 5%, applicando i seguenti moltiplicatori: <ul style="list-style-type: none"><li>• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;</li><li>• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;</li><li>• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5</li><li>• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10</li><li>• 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;</li><li>• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;</li><li>• Terreni agricoli (reddito dominicale+25%) x135;</li><li>• Aree fabbricabili: il valore venale di mercato/tabella vigente;</li></ul> Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
<b>COME E QUANDO SI PAGA</b>	<b>PRIMA RATA DI ACCONTO (versamento entro il 17/06/2024)</b> <b>SECONDA RATA DI SALDO (versamento entro il 16/12/2024)</b> Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.  <b>I MODELLI F24 (ACCONTO E SALDO) VERRANNO SPEDITI A CURA DELL'UFFICIO TRIBUTI A TUTTI I POSSESSORI E/O UTILIZZATORI)</b> Si precisa che gli importi sono determinati sulla base della banca dati attualmente disponibile e che il tributo è in autoliquidazione da parte del contribuente.

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2023	CODICI VERSAMENTO
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	<b>Esente</b>	
<b>IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE</b> posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che il fabbricato non risulti locato.	<b>Esente</b>	
<b>LE UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI:</b> - alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.	<b>Esente</b>	
<b>UN SOLO IMMOBILE</b> , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	<b>Esente</b>	
<b>LA CASA FAMILIARE</b> assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.	<b>Esente</b>	
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE DI TIPO SIGNORILE</b> (categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze C2-C6-C7, una sola per categoria, detrazione prevista dalla legge € 200,00).	<b>6,0 per mille</b>	3912
<b>ALTRI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE</b> (base imponibile ridotta al 50%) concessi in uso gratuito (con registrazione del relativo contratto) a parenti di 1° grado (genitori/figli) nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 747, lett. c.	<b>8,6 per mille</b>	3918
<b>ALTRI FABBRICATI</b> (2^ abitazione, fabbricati commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici).	<b>8,6 per mille</b>	3918
<b>IMMOBILI posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)</b>	<b>8,6 per mille</b>	3918
<b>ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO</b> , (regolarmente registrato, con base imponibile ridotta del 25%) nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 760	<b>7,5 per mille</b>	
<b>FABBRICATI RURALI STRUMENTALI</b> (con regolare annotazione catastale)	<b>1,0 per mille</b>	
<b>FABBRICATI GRUPPO D</b> (da D/1 a D/8)	<b>9,6 per mille</b>	
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<b>7,6 per mille</b>	
<b>AREE FABBRICABILI</b> comprese le aree pertinenziali se non sono accatastate unitariamente al fabbricato	<b>8,6 per mille</b>	
<b>BENI MERCE:</b> sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano locati. E' obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza. (art. 1 c. 751 L160/19).	<b>2,5 per mille</b>	
<b>FABBRICATI INAGIBILI E STORICI</b> (base imponibile ridotta al 50%) nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 747, lett. A e B	<b>8,6 per mille</b>	

Ulteriori informazioni:	<b>UFFICIO TRIBUTI</b> Responsabile dell'Ufficio: dott. Pierantonio Giuliani e-mail: ragioneria@comune.zensondipiave.tv.it tel. 0421 – 344164 Orario di apertura al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 Altri appuntamenti possono essere concordati al n. tel. 0421 – 344164 – o e-mail ragioneria@comune.zensondipiave.tv.it
-------------------------	--